AFFISSO ALBO PRETORIO
04/6/20 AL NUMERO 225

COMUNE DI ROCCA D' ARCE

Provincia di Frosinone

Via IV NOVEMBRE, 1
TEL. 0776 536263 FAX 0776 536420
C.F. 82006290603
P. IVA 01486880600

E-MAIL ROCCADARCE59@LIBERO.IT
SITO – WWW.ROCCADARCEINFORMA.IT

Rocca d'Arce, 03/06/2020
Prot. 1698/2020.

Avviso Nuova I.M.U. 2020 - Acconto anno 2020

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dal corrente anno, la TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) e l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) nell'ambito della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), prevedendo l'accorpamento in un unico tributo.

L'imposta, chiamata "nuova IMU", in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento dell'imposta avviene in due rate, ossia **16 giugno 2020** per l'acconto e **16 dicembre 2020** per il saldo.

Il versamento della prima rata nuova I.M.U. 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di I.M.U. e TA.S.I. per l'anno 2019 (da calcolarsi sulla base delle seguenti aliquote – rif. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 01/09/2014, annualmente confermata):

- Aliquota Ordinaria I.M.U. pari a **8,10** per mille ovvero **0,81** per cento;
- Aliquota I.M.U. abitazione principale (solo immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) pari al **6,00** per mille ovvero **0,60** per cento;
- Aliquota I.M.U. fabbricati rurali ad uso strumentale pari al **1,00** per mille ovvero **0,10** per cento;
- Aliquota I.M.U. per gli alloggi assegnati in locazione con contratti regolarmente registrati pari al **7,60** per mille ovvero **0,76** per cento;
- Aliquota Ordinaria TA.S.I. pari al **2,5** per mille ovvero **0,25** per cento;
- Aliquita TA.S.I. fabbricati rurali ad uso strumentale pari al **1,00** per mille ovvero **0,10** per cento;

Codice Catastale Comune di Rocca d'Arce (da indicare nel modello F24): **H393**;

Codici Tributo I.M.U. per modello F24:

QUOTA COMUNE	3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
	3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
	3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

	3930	IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO	*3925*	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall'Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale.

Comune di Rocca d'Arce
Il Responsabile del Servizio
Economico – Finanziario
Dott. Francesco Valente

COMUNE DI ROCCA D'ARCE (FR)

CIRCOLARE N. 1/DF

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

Roma, 18 marzo 2020

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Prot. n. 6867/2020

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.

Pervengono numerosi quesiti in ordine all'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Si deve innanzitutto premettere che il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Tale disegno si completa con la previsione del comma 780 laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina dell'IMU prevista dalla legge n. 160 del 2019 nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla legge n. 147 del 2013.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Alla luce di quanto appena affermato risulta che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

A questo proposito, si deve anche richiamare il disposto del comma 739 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 secondo il quale l'IMU *"si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando*

Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. 39.06.93836424 - Fax +39.06.50171470 - e-mail: df.dltff@pce.finanze.it - df.dltff.segreteria@finanze.it

per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti" e, in particolare, in ragione della stessa ottica, stabilisce altresì che "*continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano*".

Vale solo la pena di aggiungere che per la regione Friuli Venezia Giulia fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa si applica la disciplina nazionale.

Passando all'esame dei quesiti, si fa presente quanto segue.

1. Acconto 2020

È stato chiesto quale sia il corretto computo dell'acconto nelle ipotesi di seguito illustrate, atteso che il comma 762 prevede che in "*sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019*". A questo proposito, si deve premettere che la previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell'IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Cessione o acquisto dell'immobile

a) *Immobile ceduto nel corso del 2019*

In tal caso l'applicazione letterale del comma 762 appena richiamato porterebbe a dover versare l'acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo.

Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all'attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo.

Tale soluzione appare del resto in linea con il criterio adottato dal Legislatore a regime per il versamento dell'acconto, presente nello stesso comma 762 laddove prevede che il "*versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente*".

b) *Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020*

Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo.

Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente come previsto a regime dal comma 762.

A questo proposito, occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

Un'attenzione particolare merita però l'ipotesi in cui queste ultime siano state approvate prima dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, nel qual caso le stesse, benché valide, con ogni probabilità sono destinate ad essere modificate dai comuni al fine di tenere conto delle novità contenute nella legge di bilancio 2020. Sarebbe pertanto opportuno considerare le aliquote dell' MU vigenti nel 2019 e attendere il termine del 28 ottobre 2020, al fine di verificare quale sia l'atto definitivamente adottato per il 2020.

Per completezza occorre aggiungere che nella determinazione dell'acconto dell'IMU in base al criterio a regime di cui al comma 762, si devono seguire le modalità di computo previste dal comma 761 in virtù del quale l'IMU *"è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria".*

c) *Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020*

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 – ipotesi di cui alla lett. a) – e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 – ipotesi di cui alla lett. b) – egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l'acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.

Nel primo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020.

Nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019.

Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.

Quanto appena illustrato non vale nel caso in cui gli immobili in questione si trovino in comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.

Destinazione dell'abitazione ad altro uso

d) *Immobile tenuto a disposizione o locato nell'anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell'anno 2020.*

In tal caso valgono le stesse osservazioni fornite alla lett. a), in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell'IMU.

e) *Immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell'anno 2020.*

Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte alla lett. b), atteso che nell'anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dall'IMU mentre nell'anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo.

f) *Immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019*

Nell'ipotesi in cui il contribuente possiede **due immobili**, uno adibito ad abitazione principale e l'altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. c).

Altre fattispecie particolari

g) *Fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751)*

Gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI. In seguito all'abolizione di quest'ultimo tributo, si ritengono applicabili le considerazioni di cui alla lett. b), con la specificazione che qualora si opti per la soluzione di versare l'acconto, occorrere applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità de le fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.

Si deve anche sottolineare che per gli immobili in questione, laddove siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la riserva statale di cui al comma 753, dal momento che i comuni possono azzerare la relativa aliquota, facoltà inibita nel caso di riserva statale.

Vale la pena di accennare che per i fabbricati rurali che non sono classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda, la quale prescinde dalle disposizioni di carattere fiscale, che è stata attuata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, il quale prevede una specifica annotazione ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati diversi da quelli censibili nella categoria D/10.

h) *Immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso*

In questa ipotesi è preferibile seguire il criterio stabilito per l'anno di prima applicazione dell'IMU dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020.

2. Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli.

Si deve premettere che in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale (Corte di Cassazione 22 marzo 2007 n. 6979).

Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.

Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina.

Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della *"casa familiare"* viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.

3. Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali

Con la legge di bilancio 2020 è stato mantenuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU per gli immobili in questione, che di seguito si riepiloga:

- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, (comma 749 dell'art. 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune.

  Costituisce una novità rispetto al precedente regime IMU la possibilità (comma 754 del medesimo art. 1) di azzerare l'aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all'abitazione principale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20135 del 25 luglio 2019 che – in linea, peraltro, con quanto sostenuto da questo Dipartimento nella Circolare n. 3/DF del 2012 – ha escluso l'applicazione dell'aliquota ridotta (poi trasformata in esenzione) prevista per l'abitazione principale in quanto *"legittimato passivo dell'imposta è l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria"*.

Si deve altresì aggiungere che la facoltà di azzeramento dell'aliquota è suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;

- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale è prevista dall'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3) l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'IMU.

  Si deve precisare che le assimilazioni di cui alla lett. c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio quelle fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell'ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lett. b). In particolare, nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate dal D. M. 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale.

  Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato. Del resto detto orientamento era già contenuto nella risposta n. 15 di questo Dipartimento alle FAQ del 3 giugno 2014, pubblicate sul sito www.finanze.gov.it.

  In tutti gli altri casi, quindi, in cui non si può ricollegare all'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione si applica la detrazione di 200 euro.

4. Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767

In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, ai sensi del comma 767, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l'anno 2019.

Si perviene a tale conclusione in ragione di quanto affermato nella premessa innanzi illustrata sulla mancanza di una soluzione di continuità tra la precedente disciplina dell'IMU e quella recata dalla legge n. 160 del 2019, nonché alla luce del combinato disposto del comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del citato comma 767 secondo i quali in caso di mancata approvazione e conseguente pubblicazione nei termini di legge si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l'aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso

Come già chiarito alla lett. g) relativamente all'acconto 2020, per le fattispecie impositive non assoggettate all'IMU nell'anno 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751.

Una considerazione a parte va effettuata per le **fusioni di comuni avvenute nel 2020** per le quali, in assenza di delibera delle aliquote IMU 2020 da parte del comune risultante da fusione, si applicano, ai fini del saldo 2020, le aliquote di base previste dalla legge n. 160 del 2019.

Quanto osservato in premessa in ordine alla continuità della disciplina dell'IMU vale anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione del regolamento per l'anno 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel regolamento vigente nell'anno 2019, tra le quali in particolare quelle concernenti:

- l'assimilazione dell'immobile posseduto da anziano ricoverato in casa di cura;
- l'importo minimo di versamento; ovviamente nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di importo minimo IMU, tale importo è pari a 12 euro.

5. IMU enti non commerciali

Per quanto riguarda il versamento a saldo relativo all'anno 2019, nulla è mutato rispetto al regime impositivo relativo a detto anno in cui era vigente la TASI.

Per quanto riguarda invece l'acconto per il 2020, occorre avere riguardo al comma 763 in base al quale, in sede di prima applicazione dell'IMU, le due rate di acconto sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, esclusa ovviamente la TASI relativa all'occupante utilizzando il codice tributo IMU.

6. ISCOP

Si ritiene che, in considerazione del principio della continuità espresso in premessa, sussista ancora la facoltà dei comuni di istituire l'imposta di scopo sulla base della disposizione recata dal comma 706 dell'art. 1 della legge 147 del 2013 secondo il quale *"Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".*

7. Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

In relazione alla richiesta circa la possibilità da parte dei comuni di manovrare l'aliquota concernente il nuovo tributo introdotto dall'art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si precisa che la chiara formulazione del comma 3 esclude che i comuni possano variarla.

Vale la pena anche di sottolineare che limitatamente all'anno 2020 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto interministeriale previsto dal comma 4 dello stesso art. 38.

8. Area fabbricabile pertinenza del fabbricato

La nuova disposizione recata dal comma 741 lett. a) dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce, diversamente dal precedente regime impositivo dell'IMU, che si considera *"parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza **esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente**..."*.

Tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti del codice civile nonché all'orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2020 il concetto di pertinenza ai fini IMU deve essere ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto comma 741, lett. a).

In particolare, la parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura".

In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l'area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.

9. Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto passivo in caso di locazione finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 743, in linea di continuità con il precedente regime impositivo, ha stabilito che per *"gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"*.

Pertanto, nel confermare il regime IMU, il Legislatore ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al locatario fino *"alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna"*.

10. Dichiarazione IMU

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il comma 769 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *"entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta"*.

Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3-*ter* del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Tale regime vale anche per quanto disposto dal successivo art. 3-*quater* che ha esonerato dall'obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione il possessore dell'immobile locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]

COMUNE DI ROCCA D'ARCE

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 50 DEL 01/09/2014

OGGETTO: **Imposta Unica Comunale - Determinazione Aliquote I.M.U. e Detrazioni – Aliquote e Detrazioni Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2014.**

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre alle ore 21,20 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica – prima convocazione.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 1 come segue:

N. D'ORD.	*COGNOME E NOME*	*PRESENTE*	*ASSENTE*
1	*PANTANELLA ROCCO 1959*	*SI*	
2	*DI FOLCO MARILENA*	*SI*	
3	*TESTA GAETANO*	*SI*	
4	*PANTANELLA ROCCO 1948*	*SI*	
5	*MOLLICONE BERNARDO*	*SI*	
6	*FRAIOLI ANTONIO*	*SI*	
7	*ARCESE ARDUINO*	*SI*	
8	*DI FOLCO SERGIO*		*SI*
9	*QUAGLIERI ANTONELLO*	*SI*	
10	*LANCIA MARIO*	*SI*	
11	*SIMONE DANIELE*	*SI*	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148), i signori:
……
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Pantanella Rocco (1959)
Con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Antonio Salvati
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto :
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile.
Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno espresso parere favorevole……

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Determinazione Aliquote I.M.U. e Detrazioni – Aliquote e Detrazioni Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2014.

Il Sindaco, Presidente, introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno;

Il Presidente illustra l'argomento e riferisce che:
vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale all'art. 1, comma 639, è stata istituita l'Imposta unica comunale, denominata IUC.

Rilevato che la IUC si basa su due presupposti impositivi di cui uno costituito dal possesso di immobili e si articola in due componenti:

- La componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria, denominata IMU;
- La componente servizi, articolata a sua volta:
  a) Nel tributo per i servizi indivisibili denominato TASI;
  b) Nella tassa sui rifiuti denominata TARI.

Visto il comma 703 dell'art. 1 della legge 147/2013, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;
Vista l'allegata proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2014;Tenuto conto che le aliquote e detrazioni entreranno in vigore con decorrenza 1 gennaio 2014.
Con la presente proposta si intende approvare le aliquote e detrazioni IMU e TASI da applicare per l'anno 2014 ed il Consiglio comunale è pertanto invitato ad adottare il necessario provvedimento secondo il seguente schema di deliberazione.
Udito il dibattito sviluppatosi in merito:

- Interviene il Consigliere Quaglieri, esprime forti critiche relative alla proposta all'ordine del giorno per un eccessivo peso fiscale.
- Il Sindaco replica affermando che tali affermazioni non sono veritiere.
- Il Consigliere Quaglieri deposita agli atti la propria dichiarazione di voto di seguito riportata:
  In riferimento all'oggetto, i consiglieri Quaglieri Antonello, Lancia Mario e Simone Daniele considerato che la IUC è composta da IMU, componente patrimoniale, Tasi, componente servizi individuali comunali e TARI, componente servizi per finanziare costo smaltimento rifiuti. Che il presupposto impositivo TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compreso l'abitazione principale e di aree fabbricabili. Che l'aliquota di base TASI è pari all'1 per mille che il Comune può azzerare. Che l'aliquota massima è del 2,50 per mille e che il Comune con propria deliberazione del Consiglio Comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013 (10,60 per mille) ed altre minori aliquote in relazione alle diverse di immobili. Rileviamo nella proposta in esame che l'aliquota TASI è stata posta al massimo 2,50 per mille. Che conseguentemente l'aliquota ordinaria IMU è stata posta all'8, 10 per mille rispetto all'8,90 per mille del 2013. Per rispettare il vincolo descritto (8,10 +2,50=10,60 per mille). Che l'aliquota TASI al 2,50 per mille, prospettata al massimo, colpisce anche le abitazioni principali e i terreni edificabili inseriti nel PRG solo adottato con effetto molto pesante. Che non è stata presa in considerazione la nostra proposta di adottare aliquote differenziate (ridotte rispetto alle aliquote ordinarie) per i terreni edificabili anzi citati. Che le aliquote così come proposte incidono sensibilmente sulle abitazioni principali e sui terreni edificabili nonché sui fabbricati tenuti a disposizione. Riteniamo detta proposta negativa per gli effetti nche avrà sui cittadini del nostro paese che ancora una volta sono considerati il vero bancomat delle varie amministrazioni Pantanella. Il nostro voto è assolutamente contrario e pur avendo più volte offerto il nostro contributo propositivo su queste tematiche ed altre (mai demagogico ma logico) ci troviamo a prendere atto della assoluta volontà di proseguire nel percorso solitario dell'aumento incessante delle tasse comunali.

- Il Sindaco replica affermando che sono stati salvaguardati i diritti delle fasce più deboli.

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione del Sindaco, Presidente,

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1, Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 671: La TASI è dovuta da chiunque possieda e detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672: In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1% (Uno) per mille, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può ridurre fino all'azzeramento;
- 677: Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011.

- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681: nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

VISTO il D.L. 06/03/2014, n. 16: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

TENUTO conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno definire il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come segue:

a.1) per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
a.2) per "pertinenze" dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/11/2013 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013 come di seguito riportate:

- **ALIQUOTA DI BASE**
  0,89 PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
  0,2 PER CENTO

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
  0,1 PER CENTO

- ***ALIQUOTA PER GLI ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO D'USO O ASSEGNATI IN LOCAZIONE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI***
  0,76 PER CENTO

- ***IL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI E' STABILITO COME RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE:***

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	*VALORE PER METRO QUADRATO*
ZONA B1 – Urbanizzato di completamento (I.F. 1 mc/mq)	*Euro 5,00*
ZONA B2 – Urbanizzato di riqualificazione urbanistica (I.F. 1,3 mc/mq)	*Euro 6,00*
ZONA C – Espansione (I.F. 1mc/mq)	*Euro 5,00*
ZONA D – Artigianato e piccole industrie	*Euro 7,00*
SOTTOZONA F2 – Servizi privati	*Euro 5,00*

CHE con la suddetta deliberazione si confermavano **per l'anno 2013 le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

VISTO l'art. 1, comma 380 della legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dell' 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale "D";

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 01/01/2014, l'esenzione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza da 01/01/2014:

- L'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- L'esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- La possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 sopra citato;l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
- Nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo

per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTA la propria deliberazione n. 43 del 11/08/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'I.M.U. (componente I.U.C.);

Vista la propria deliberazione n. 44 dell'11/08/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento TASI (componente I.U.C.);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla Legge 27/07/2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30/04/2014, che ha differito al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 luglio 2014, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7, Contrari n. 3, (Quaglieri Antonello, Lancia Mario, Simone Daniele) – Astenuti nessuno, essendo n. 10 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI** individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti nel bilancio 2014 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel Bilancio di Previsione 2014
Illuminazione Pubblica e Manutenzione Impianti – Funzione 8 – Servizio 02	Euro 67.027,81

Manutenzione Ordinaria Strade Comunali – Funzione 8 – Servizio 01	Euro 29.525,70
Polizia Locale – Funzione 3 – Servizio 01	Euro 75.410,74
Protezione Civile – Funzione 9 – Servizio 03	Euro 5.000,00
Parchi e Servizi per la Tutela Ambientale del Verde – Funzione 9 – Servizio 01	Euro 2.400,06
Servizio Idrico Integrato – Funzione 9 – Servizio 04	Euro 1.999,86
Servizio Assistenza, Beneficienza Pubblica e Servizi diversi alla Persona" – Funzione 10 – Servizio 04	Euro 2.716,19
Servizio Anagrafe e Stato Civile – Funzione 01 – Servizio 07	Euro 74.783,60
Servizio Cultura e Beni Culturali – Funzione 05 – Servizio 01	Euro 2.267,50
Servizio Teatri, Attività Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale – Funzione 05 – Servizio 02	Euro 7.614,03
Costo Complessivo dei servizi indivisibili	Euro 268.745,49
Gettito Complessivo Stimato TASI	Euro 66.237,77
Percentuale di finanziamento dei costi	24,64%

3) **Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2014:**

- **ALIQUOTA DI BASE**
  0,81 PER CENTO
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
  0,6 PER CENTO PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 –A9
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
  0,1 PER CENTO
- ***ALIQUOTA PER GLI ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO D'USO O ASSEGNATI IN LOCAZIONE CON CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI***
  0,76 PER CENTO
- ***IL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI E' STABILITO COME RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE:***

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	***VALORE PER METRO QUADRATO***
ZONA B1 – Urbanizzato di completamento (I.F. 1 mc/mq)	***Euro 5,00***
ZONA B2 – Urbanizzato di riqualificazione urbanistica (I.F. 1,3 mc/mq)	***Euro 6,00***
ZONA C – Espansione (I.F. 1mc/mq)	***Euro 5,00***
ZONA D – Artigianato e piccole industrie	***Euro 7,00***
SOTTOZONA F2 – Servizi privati	***Euro 5,00***

4) **Di prendere atto del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 11/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;**
5) **Di prendere atto del Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11/08/2014, esecutiva ai sensi di legge;**
6) **Di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili):**

- **Aliquota 2,5 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, comprese le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento alle abitazioni principali, e per le aree fabbricabili con esclusione dei terreni agricoli.**
- **Aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.**

7) **Di dare atto** che, per l'anno in corso non si applica alcuna detrazione;

8) **Di fissare** nel 30% la quota dovuta dall'occupante dell'unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare;

9) **Di fissare** nel 70% la quota dovuta dal proprietario nel caso di locazione, regolarmente registrata, dell'unità immobiliare;

10) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 26 dicembre 2006, n. 296;

11) **Di dare ulteriormente atto** che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda alle norme di legge ed al regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato in data odierna;

12) **Di fissare** per l'anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 (Due) rate e precisamente entro il 16 ottobre ed il 16 dicembre;

13) **Di Fissare dall'anno 2015** le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre per il pagamento del tributo, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.

14) **Di trasmettere** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi delle norme in premessa richiamate;

15) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di Rocca d'Arce;

Con il seguente esito della votazione, separata, con voti favorevoli n. 7 – contrari n. 3 (Qualieri Antonello, Lancia Mario, Simone Daniele) – astenuti nessuno, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI ROCCA D'ARCE
Provincia di Frosinone

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarita' tecnica** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale – Determinazione Aliquote IMU e detrazioni – Aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2014" esprime parere: Favorevole

Data: 01/09/2014

Il Responsabile del servizio
Eleuterio Mollicone

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 circa la **Regolarita' contabile** dell'assumenda delibera avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale – Determinazione Aliquote IMU e detrazioni – Aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2014" esprime parere: Favorevole

Data: 01/09/20104

Il Responsabile del servizio
Eleuterio Mollicone

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Rocco Pantanella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio Salvati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell'art.124, comma 1 del d. lgs. n. 267/00.

Li 04 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Eleuterio Mollicone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del d. lgs. n. 267/00.

Li, 04 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Eleuterio Mollicone

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 04 settembre 2014

COMUNE DI ROCCA D'ARCE (FR)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eleuterio Mollicone